

Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 216). - Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991

Preambolo

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

I pesi e le misure legali in Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

PER LE MISURE LINEARI:

Il metro internazionale.

PER LE MISURE DI SUPERFICIE:

Il metro quadrato.

PER LE MISURE DI SOLIDITÀ:

Il metro cubo.

PER I PESI:

Il grammo, millesima parte del chilogramma internazionale.

PER LE MISURE DI CAPACITÀ:

Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

Articolo 2

Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

PER LE MISURE AGRARIE:

L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato.

PER LA MISURA DEL LEGNO:

Lo stero, equivalente al metro cubo.

Articolo 3

I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.

Articolo 4

I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

È pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

Articolo 5

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.

I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 6

Vi saranno uffici di verifica da ordinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

Articolo 7

[Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali] (1).

Su parere motivato dei [consigli provinciali dell'economia] (2), possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verifica prima.

I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari (3).

(1) Per la soppressione degli uffici metrici provinciali vedi l'art. 50, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Ora Camera di commercio, industria e agricoltura ex d.lg. lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, r.d. 27 ottobre 1927, n. 2127.

Articolo 8

Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verifica e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

Articolo 9

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.

Articolo 10

Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

Articolo 11

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

Capo II

DELLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE

Articolo 12

I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato (1).

(1) Vedi, anche, l'art. 16, d.lg. 24 febbraio 1997, n. 40.

Articolo 13

Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verifica innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 29 luglio 1991, n. 236.

Articolo 14

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel territorio dello Stato altro che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verifica metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposti alla verifica prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verifica prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge (1).

(1) Vedi artt. 7 e 8, l. 17 luglio 1954, n. 600.

Articolo 15

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.

Articolo 16

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182..

Articolo 17

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 18

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 19

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 20

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489 e nuovamente abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 21

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.m. 28 marzo 2000, n. 182.

Articolo 22

1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verifica di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verifica, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verifica e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verifica, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verifica al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti (1) (2).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 9, l. 11 maggio 1999, n. 140.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 29 luglio 1991, n. 236.

Articolo 23

La verifica dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

Articolo 24

I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a) saranno soggetti alla verifica periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici (1).

(1) Vedi, ora, il r.d. 12 maggio 1927, n. 824 e art. 89, r.d. 31 gennaio 1909, n. 242.

Capo III

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE

Articolo 25

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Articolo 26

In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni, con le forme indicate dalla legge per le visite domiciliari.

Articolo 27

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare e i misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla verifica nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

Articolo 28

I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo per il solo difetto dei bolli di verifica. Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farli bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verifica entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il qual termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.

Articolo 29

Le contravvenzioni agli artt. 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, dagli ispettori ed altri agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

Articolo 30

La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincerà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunciate.

Articolo 31

È punito:

1) con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000 (1), chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verifica;

2) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 (1):

a) chiunque non adempia all'obbligo della verifica periodica prescritto dall'art. 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

3) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 (1) chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4) con la sanzione amministrativa di lire 20.000 (1) il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli artt. 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di lire 10.000 (1) ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

La sanzione amministrativa (2) è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile (3).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) In origine «ammenda».

(3) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, l. 14 febbraio 1951, n. 73.

Articolo 32

Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verifica.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

Articolo 33

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del massimo o del minimo prescritti dalla presente legge sia fatto dal prefetto o dal sottoprefetto (1), i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali, che fossero già occorse farà cessare gli effetti dell'ordine penale.

(1) Le sottoprefetture sono state soppresse dall'art. 3, d.l. 2 gennaio 1927, n. 1, che ne ha devoluto le funzioni alle prefetture.

Articolo 34

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

Articolo 35

Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo 36

A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, saranno ammessi alla verifica prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purché tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali di litro.

I detti recipienti già muniti del bollo di prima verifica potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verifica e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

Tanto per la verifica prima, quanto per quella periodica, sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

(Omissis).

Articolo 37

Con regolamento da approvarsi per decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge (1).

(1) Vedi r.d. 12 giugno 1902, n. 226 e r.d. 31 gennaio 1909, n. 242.

Allegato unico

ALLEGATI

(Omissis).